



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1867

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema e di quello per le altre società controllate dalla Provincia e pluri - partecipate. Atti conseguenti.

Il giorno **16 Novembre 2017** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	ASSESSORE	MAURO GILMOZZI
Presenti:	ASSESSORE	CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI LUCA ZENI
Assenti:	PRESIDENTE VICEPRESIDENTE ASSESSORE	UGO ROSSI ALESSANDRO OLIVI TIZIANO MELLARINI
Assiste:	IL DIRIGENTE SOST.	MILENA CESTARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a) la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b) la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c) il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d) il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- f) le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di completare questo processo di adeguamento della legge provinciale, dando attuazione alla nuova disciplina nazionale che è intervenuta con particolare riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti, e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo analogo. In base all'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di

governo è assicurato nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario, da parte della Giunta provinciale, che a tal fine definisce un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l'autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo così orientate.

Il riferimento principale è duplice: da un lato, l'articolo 16 nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica; dall'altro lato, il combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine del recepimento delle direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Infatti, per i settori ordinari, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti pubblici, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28.03.2014, ha tradotto, unitamente alle direttive coeve sulle concessioni e sugli appalti nei settori speciali, a livello normativo i principi dettati dalla giurisprudenza europea per l'in house providing, razionalizzando la cornice di tale fattispecie ed inserendo alcuni elementi di novità sulla vocazione commerciale e sull'ingresso di capitali privati.

Nello specifico, l'articolo 16 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si distingue per i seguenti profili:

- a) si ripropone al comma 1 la nozione di società in house quale società titolare di affidamenti in house providing, direttamente disciplinati dall'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici; peraltro, al comma 3, per la cosiddetta attività extra moenia (ovvero la quota inferiore al 20% per attività a favore di enti non partecipanti) è aggiunta quale necessaria la condizione, non prevista né in sede europea né dal Codice dei Contratti Pubblici, che si possano conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza; inoltre, riconosce al comma 4 in caso di sfioramento la natura di grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile;
- b) la permeabilità, secondo le lettere a) e b) del comma 2, delle regole in materia di autonomia gestionale dell'organo di amministrazione e di poteri dei soci ai canoni propri del controllo analogo, che, in ragione dell'influenza determinate sugli obiettivi strategici della società, esige la compressione del principio di riserva di gestione in capo agli amministratori nelle società per azioni e il rafforzamento – in sede di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata - della posizione del socio con attribuzione di particolari diritti in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;
- c) la fungibilità del patto parasociale quale ulteriore strumento, accanto alla convenzione o all'accordo amministrativo, con cui realizzare il regime del controllo analogo, con deroga espressa alla durata minima quinquennale di cui all'articolo 2341 bis del Codice Civile;
- d) il potere (al comma 5) di “sanatoria”, non previsto dal legislatore europeo né dalla legge delega;
- e) l'obbligo di applicare il Codice dei Contratti Pubblici nell'acquisto di lavori, beni e servizi.

Relativamente al Codice dei Contratti Pubblici, che prendono abbrivio dalla codificazione europea di un istituto fin qui pretorio per origine, la legge di delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) pone due principi in materia di: (i) adeguata garanzia di pubblicità e trasparenza per gli affidamenti in house tramite l'istituzione di un elenco a cura di ANAC e cui iscriversi a domanda (articolo 1, comma 1, lettera tt); (ii) regime transitorio per le concessioni autostradali in scadenza (articolo 1, comma 1, lettera a ccc). Qui, come detto sopra, sono due gli articoli di maggiore interesse. Il primo (articolo 5) è adesivo delle direttive europee rispetto alla formalizzazione sia dell'in house providing in classico, bidirezionale (a cascata e invertito), congiunto (detto pure frazionato o pluripartecipato),

verticale ed orizzontale sia della cooperazione interistituzionale per finalità di interesse comune. Il secondo (articolo 192) congegnava il sistema dell'iscrizione, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ad un albo, al fine di presidiare, sotto il profilo anche motivazionale, il mancato ricorso alla selezione, con gara, dell'operatore economico per mezzo sia dell'analisi di mercato sia della valutazione di congruità, collegandosi alla previsione del criterio direttivo contemplato all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Quest'ultimo, infatti, richiede al legislatore delegato di distinguere i tipi di società a controllo pubblico anche in ragione della modalità diretta di affidamento o tramite procedura competitiva, dato che è chiamato a stabilirne il regime di riferimento in conformità pure al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica. Sull'implementazione dell'elenco sono state di recente approvate da ANAC con delibera n. 235 di data 15 febbraio 2017 le *“Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*.

Al riguardo, sono oggi già operativi i meccanismi di “governance” per quelle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta, nello specifico, di:

- a) Trentino Riscossioni S.p.A. quale entità in house preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico, la cui convenzione, sottoscritta in data 20 dicembre 2007, è stata oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2293 di data 19 ottobre 2007;
- b) Informatica Trentina S.p.A. quale entità in house preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, la cui convenzione, sottoscritta in data 31 luglio 2008, è stata oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 468 di data 29 febbraio 2008;
- c) Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. quale entità in house preordinata alla gestione del servizio di trasporto, la cui convenzione, sottoscritta in data 14 novembre 2008, è stata oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2703 di data 17 ottobre 2008.

Alla luce, pertanto, di un quadro sistematico maggiormente organico e consolidato, determinato anche dalle novità normative sopra richiamate, si è reso necessario procedere alla riformulazione dello schema generale di convenzione per la “governance” di società provinciali partecipate dagli enti locali quali società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, ora identificato nel testo che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'iniziativa di coinvolgere (potenzialmente) tutti gli enti locali (centinaia di soggetti tra comuni e comunità) nell'assetto azionario delle società provinciali di sistema continua a rendere necessario un meccanismo di “governance” che consenta di mantenere in equilibrio esigenze contrapposte come quelle, da un lato, di assicurare il controllo di ciascun ente rispetto all'azione della società e, dall'altra, di non rendere eccessivamente macchinoso l'esercizio dei poteri nei confronti della società, in modo tale da non rischiare in concreto la paralisi dell'operatività della società stessa. Lo schema di convenzione tipo conferma – ed in parte riscrive – tale meccanismo di “governance”, altrimenti già operativo per le società di sistema sopra individuate, prevedendo in particolare:

1. le parti che sottoscrivono la convenzione convengono di esercitare congiuntamente (nelle forme di seguito descritte) l'esercizio dei poteri di direttiva, di indirizzo e di controllo nei

- confronti delle società interessate, nonché l'esercizio dei poteri di socio derivanti dal possesso delle azioni;
2. una quota delle azioni di ciascuna società interessata continua a potere essere trasferita a titolo gratuito per metà a quei comuni e per metà a quelle comunità oggi non aderenti (ove ne facciano richiesta), in proporzione alla popolazione di ciascun ente interessato; la cessione gratuita delle azioni è condizionata all'adesione alla convenzione da parte dell'ente interessato e all'affidamento alla società di un nucleo minimo di servizi e attività; si tenga presente che l'adesione alla società potrà avvenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula della convenzione tra gli enti che decidono di avviare l'iniziativa;
 3. viene costituita un'assemblea di coordinamento cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti soci; tale assemblea può provvedere (con decisione a maggioranza dei componenti e con l'assenso del rappresentante provinciale), a nominare un comitato di indirizzo e a dare al comitato delle linee guida; il comitato è composto da tre rappresentanti della Provincia, dal Presidente del consiglio delle autonomie locali e da due rappresentanti degli enti locali rappresentati in assemblea di coordinamento;
 4. le decisioni sulla "governance" spettano al comitato di indirizzo; il comitato provvede ad adottare le decisioni:
 - circa le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività con l'assenso della maggioranza delle due componenti presenti in comitato (Provincia - enti locali), nel caso di mancata intesa prevale la decisione della componente prevalentemente interessata dall'atto;
 - circa l'indirizzo della società (nomina componenti negli organi societari, approvazione preventiva di piani programmi, etc.) vengono, invece, assunte con l'obbligo di perseguire un'intesa tra le componenti; nel caso in cui tale intesa non si realizzi, la decisione è presa attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli enti locali;
 5. viene rafforzato il potere in capo al comitato di indirizzo degli speciali poteri di indirizzo preventivo, vigilanza e controllo, che vengono meglio declinati;
 6. le parti si impegnano comunque a garantire alle autonomie locali almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e uno nel collegio sindacale.

In relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali si precisa che è stato richiesto l'esame da parte del Consiglio delle Autonomie Locali. Quest'ultimo si è espresso favorevolmente nella seduta del 15 novembre 2017.

Inoltre, prendendo spunto da questo schema di convenzione, si è redatto uno schema generale di convenzione per la "governance" di società provinciali partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici, generalmente non locali, e, quindi, semplificato per la presenza di un solo organismo incaricato del potere di controllo analogo.

In particolare, tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti. Questi speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile. Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono, di conseguenza, vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione. Inoltre, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo vanno esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di

funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società.

Si propone, quindi, di approvare: (i) lo schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema, composto da n. 14 (quattordici) articoli; (ii) lo schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici, composto da n. 10 (dieci) articoli. Spetterà, poi, al dipartimento competente promuovere, in conformità alla presente deliberazione, l'affinamento, con possibilità di adattamento ed integrazione funzionali, dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l'adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.

Anche a tal fine si reputa utile notiziare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello, le società controllate da questa Provincia, il Centro Servizi Condivisi, il Consiglio delle Autonomie Locali e il Consorzio dei Comuni trentini.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 33, comma 7 ter , e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate, lo schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel testo, che, composto da n. 14 (quattordici) articoli, viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di approvare, per le ragioni meglio specificate, lo schema generale di convenzione tipo per la “governance” di società controllate dalla Provincia e partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici, nel testo che, composto da n. 10 (dieci) articoli, viene allegato sub B) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al dipartimento provinciale competente di promuovere, in attuazione dei punti 1) e 2) del presente dispositivo, l’affinamento, con possibilità di adattamento ed integrazione funzionali, dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l’adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio;
- 4) di informare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello, le società controllate da questa Provincia, il Centro Servizi Condivisi, il Consiglio delle Autonomie Locali e il Consorzio dei Comuni trentini;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato B) Schema convenzione

002 Allegato A) Schema convenzione

L'ASSESSORE
Mauro Gilmozzi

IL DIRIGENTE SOST.
Milena Cestari

SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE TIPO PER LA “GOVERNANCE” DI SOCIETÀ
CONTROLLATE DALLA PROVINCIA E PARTECIPATE DA UN PLURALITÀ RIDOTTA DI
ENTI PUBBLICI

SOMMARIO

Art. 1.....	4
Oggetto e finalità.....	4
Art. 2.....	5
Funzioni di controllo analogo	5
Art. 3.....	6
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società	6
Art. 4.....	6
Comitato di indirizzo.....	6
Art. 5.....	7
Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo	7
Art. 6.....	8
Consiglio di amministrazione della Società di sistema	8
Art. 7.....	8
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto	8
Art. 8.....	9
Diritti dei soci.....	9
Art. 9.....	9
Disposizioni transitorie	9
Art. 10.....	9
Durata e modifica della convenzione	9

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
 - d) gestione delle rete privata della comunicazione e relativi servizi;
 - e) formazione della pubblica amministrazione;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale: Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
 2. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;

- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
 - c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
 - d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
 - è intenzione delle parti confermare le condizioni affinché ..., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo ... della legge provinciale ..., n. ..., sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
 - ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società “in house”: *“un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”*;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: “
 - I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”*;
 - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articolo 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su ..., demandandolo all'organismo denominato “comitato di indirizzo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla

presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli ... in materia di controllo analogo;

- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del ha espresso una valutazione e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- ... (altri enti pubblici)
- ... (soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto).

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi ... e delle attività

2. Il predetto strumento operativo è costituito da, costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo ... della legge provinciale ..., n. ..., e di seguito definita “Società di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all’interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l’espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all’articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell’approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

- 1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione del comitato di indirizzo;
- 2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - ❖ la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
 - ❖ le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegata a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e – ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);
 - ❖ operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, il comitato di indirizzo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

- 1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 7, sulle attività svolte di maggior rilievo;

2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house";
 3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
 4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;
sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;
- c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica – ad opera del comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:
1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
 2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
 3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 3.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:
 - a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
 - b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici;
 - c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 4.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Fanno parte del comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente della Provincia o un suo delegato;
 - b) il Presidente in carica del ... o un suo delegato;
 - c) il Sindaco ... del Comune di ... o un suo delegato;

...
3. I legali rappresentanti degli Enti Soci cessano dalla carica di componente del comitato di indirizzo in coincidenza con la cessazione dalla carica di rappresentanza legale dell'Ente socio. I delegati cessano dalla carica a seguito della revoca da parte dell'Ente o degli Enti Soci che li hanno nominati.

4. Ai Soci che hanno il potere di designazione del componente del Comitato di indirizzo, spetta anche il potere di revoca del medesimo.

5. Tutti i componenti delegati di cui alle lettere a), b), c) e ... del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

Art. 5.

Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo, è presieduto da uno dei componenti di nomina dell'Azionista di maggioranza relativa, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il comitato di indirizzo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e comunque con cadenza almeno trimestrale.

3. Il comitato di indirizzo, è validamente riunito con la presenza di almeno i 2/3 del numero dei componenti in carica, di cui uno in rappresentanza della Provincia **[oppure in caso di società partecipata da 2 Enti soci]** con la presenza di tutti soci di tutti i soci.

4. Il Presidente del comitato di indirizzo promuove l'intesa tra i componenti in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione, fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa nei seguenti termini:

a) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 2 con intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alle lettere b), c) e ... del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dal rappresentante provinciale. In ogni altro caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera, attribuendo al voto di ciascun componente il peso corrispondente alla partecipazione azionaria del Socio o dei Soci che lo hanno nominato. La delibera è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica che rappresenti altresì almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai Soci. Qualora la decisione da adottare riguardi specificamente e direttamente la "frazione di servizio" di un Ente Socio, vale a dire il servizio che si svolge nel territorio di sua competenza, occorre acquisire anche il voto favorevole del componente del Comitato di indirizzo rappresentante o delegato dell'Ente Socio interessato;

b) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 3 attraverso la ricerca di un'intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alle lettere b), c) e ... del comma 2. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato di indirizzo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dello stesso comitato.

7. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

8. Il supporto tecnico ai lavori del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci s'impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 7.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:

- ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- ❖ la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
- ❖ la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno:

- ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- ❖ budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 2, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 8.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ..., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I Componenti del comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione entra in vigore e produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione o adesione di tutti i soci di ...

2. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia, coincidente con il giorno ..., della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

3. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

Art. 10.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa.

[oppure in caso di società partecipata da almeno 3 Enti soci]

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto

di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e almeno da parte di un altro ente.

Allegato parte integrante
Allegato A

SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE TIPO PER LA “GOVERNANCE” DI SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA E PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI QUALI SOCIETÀ DI SISTEMA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER , E 13, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3.

SOMMARIO

Art. 1.....	5
Oggetto e finalità.....	5
Art. 2.....	5
Azioni.....	5
Art. 3.....	5
Adesioni.....	5
Art. 4.....	6
Funzioni di controllo analogo.....	6
Art. 5.....	8
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società.....	8
Art. 6.....	8
Assemblea di coordinamento.....	8
Art. 7.....	8
Comitato di indirizzo.....	8
Art. 8.....	9
Norme per il funzionamento dell’assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo.....	9
Art. 9.....	9
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali.....	9
Art. 10.....	10
Consiglio di amministrazione della Società di sistema.....	10
Art. 11.....	10
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto.....	10
Art. 12.....	11
Diritti dei soci.....	11
Art. 13.....	11
Disposizioni transitorie.....	11
Art. 14.....	12
Durata e modifica della convenzione.....	12

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino trasporti S.p.A.; di cui all'articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 ;
- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;

- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
 - c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
 - d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
 - giustamente l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;
 - gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di “governance” per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
 - è intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la “governance”, sottoscritta in data ..., e mantenere le condizioni affinché ... S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo ... della legge provinciale ..., n. ..., sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- [oppure in caso di assenza di precedente convenzione]**
- è intenzione delle parti confermare le condizioni affinché ... S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo ... della legge provinciale ..., n. ..., sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
 - ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla Società “in house”: *“un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”*;

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: “
 - I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;*
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su ... S.p.A., demandandolo agli organismi denominati “assemblea di coordinamento” e “comitato di indirizzo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli ... in materia di controllo analogo;

[da aggiungere in caso di precedente convenzione]

- il comitato di indirizzo ha proceduto a formulare la proposta di nuova convenzione alle Parti della presente convenzione in conformità all’articolo 11;
- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del ha espresso una valutazione e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- Comune di
-
- ... (altri enti pubblici)

si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi ... e delle attività

2. Il predetto strumento operativo è costituito da ... S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo ... della legge provinciale ..., n. ..., e di seguito definita "Società di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possiedono azioni della società alla data del 1 gennaio 2017, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2. In caso di fusione che riguarda una Società di sistema pluripartecipata si fa riferimento al capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 relativamente alla Società di sistema pluripartecipata;

in caso di fusione che riguarda solo Società di sistema pluripartecipate si fa riferimento al capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 relativamente alla Società di sistema che incorpora

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità – o comprensori – e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.

2. La cessione gratuita, **[da aggiungere in caso di precedente convenzione]** ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la "governance", delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

a) alla sottoscrizione di questa convenzione;

b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi ... erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:

-;

-

4. Resta ferma, in quanto obbligatoria, la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "*progetti di sistema*", che verranno via via definiti dalla Provincia Autonoma di Trento per ... e condivisi dagli enti aderenti con la sottoscrizione della presente convenzione quali quelli di seguito individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

- ...;

-

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da

parte del comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, **[da aggiungere in caso di precedente convenzione]** anche per avere aderito alla precedente convenzione sottoscritta in data, hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 1 gennaio 2017.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - ❖ la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
 - ❖ le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e – ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);
 - ❖ operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house";
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;
sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica – ad opera del Comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali
2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:

a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;

b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci pubblici circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema..

3. L'assemblea di coordinamento provvede:

a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica

fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.

b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;

c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.

4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del comitato di indirizzo:

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

5. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:

a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione (*eventualmente*: di cui già all'articolo ... della legge provinciale ...e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7; a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti.

b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci s'impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle

norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, analogo il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:
 - ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - ❖ la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - ❖ la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - ❖ budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;
- c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all' articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ... S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, , sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I Componenti del comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi a quella sottoscritta in data ..., produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

2. Per il primo anno a decorrere dalla data di efficacia, coincidente con il giorno ..., di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

3. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

4. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia, coincidente con il giorno ..., della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

5. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia, coincidente con il giorno ..., di questa convenzione.

[oppure in caso di assenza di precedente convenzione]

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

5. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

Art. 14.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.